

Camerainforma

- foglio notizie della Camera Penale Veneziana -

Venezia, li 5 dicembre 2002
08

n.



Sede: Tribunale Rialto - Tel. 041/5209155 - Fax 041/5203106
Presidente: Via Carducci n. 13 - MESTRE - Tel. 041/984855 - Fax a41/984602
Segretario: Dorsoduro 3455 - Tel. 041717843 - Fax. 0412759314

CENA DI NATALE E CONSEGNA FACCIOLE

Si svolgerà in data **18 dicembre p.v. ad ore 20.00** presso il Ristorante di Ca' della Nave a Martellago, Piazza Vittoria n. 14, la consueta cena per lo scambio degli auguri di Natale e la altrettanto consueta consegna delle facciole a tutti coloro che sono diventati avvocati nel corso del 2002.

Seguirà un intrattenimento musicale.

Il prezzo della serata è di € 45,00 e le prenotazioni, come di consueto, vengono raccolte dalla Segreteria in Tribunale, sino e non oltre il 16 dicembre p.v..

Nell'augurarci di vedere i nostri soci numerosi a presenziare alla cena, informiamo che l'assemblea per il rinnovo degli organismi sociali sarà tenuta il 24 gennaio 2003.

Preghiamo tutti i nostri soci, che abbiano sostenuto l'esame per diventare avvocato nel 2002, di far presente la circostanza alla Sig.ra Marisa presso la Segreteria in Tribunale.

IL COMUNICATO DELL'UNIONE SUGLI ARRESTI DEI NO GLOBAL A COSENZA

Allegiamo a Camera Informa il comunicato emesso dall'UCPI con

riferimento al recente arresto di numerosi esponenti del movimento dei Forum Sociali Italiani.

CONFERENZE

Sabato 7 dicembre ad ore 17.30 presso l'Ateneo Veneto il Dott. Mario Daniele, già Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, terrà una conferenza sulle modifiche al Codice di Procedura Penale.

L'AVV. VASSALLO, VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO UCPI

Il nostro Presidente, Avv. Eugenio Vassallo, è stato eletto Vice Presidente del Consiglio delle Camera Penali Italiane, a dimostrazione del peso sempre maggiore che la nostra Camera Penale ha all'interno dell'Unione.

Nel congratularci col nostro Presidente, gli rivolgiamo i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico che si aggiunge al già gravoso compito della guida della nostra Camera Penale Veneziana.

L'URGENZA DI UN CONFRONTO SULLA QUESTIONE GIUSTIZIA: APPELLO ALLA

POLITICA, ALL'ACCADEMIA ED ALLA
MAGISTRATURA

Nel clima di scontro che caratterizza da tempo il dibattito sulla giustizia, la Giunta dell'U.C.P.I., anche alla luce dei due recenti casi giudiziari – sentenza Andreotti e cattura di esponenti del movimento no global -, ritiene opportuno avviare un confronto con il mondo della politica, della cultura giuridica e con la magistratura.

Troppo spesso si è assistito e si assiste a sterili contrapposizioni ad ogni costo.

In questo contesto, l'U.C.P.I., ribadendo la propria posizione, sollecita l'ormai necessario adeguamento dell'attuale processo penale al nuovo art. 111 della Costituzione.

Urgente si appalesa, altresì, la riforma del codice sostanziale, che deve ispirarsi ad un diritto penale del fatto e minimo e, come tale, rispettoso dei diritti della persona.

Manifestando preoccupazione per l'attuale situazione di forte contrasto, che vede contrapposte, da un lato, le forze politiche di maggioranza, impegnate spesso in riforme ispirate al soddisfacimento di interessi particolari, dall'altro, parte della magistratura, arroccata su una posizione di aspra reazione contro le riforme ispirate al giusto processo, la Giunta dell'UCPI auspica il realizzarsi delle condizioni volte ad instaurare un sereno confronto fra le parti al fine di affrontare con concretezza i nodi del sistema giudiziario italiano.

Il documento della Giunta, che può essere con-sultato sul sito dell'U.C.P.I., è a disposizione dei soci presso la Segreteria in Tribunale.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Di seguito riportiamo alcune massime della S.C. che, ancorché non recentissime, riteniamo di particolare interesse.

**Bancarotta fraudolenta –
Amministratore della società –
Prestanome – Responsabilità penale –
Sussistenza – Ragioni**

- In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore della società, ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati quanto meno a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità penale (*Sent. N.5619, Sez. V, del 12-5-2000*).

**False informazioni al P.M. e
favoreggiamento personale – Differenze
– Applicabilità dell'esimente della
ritrattazione – Al reato di false
informazioni al P.M. – Sussistenza – Al
reato di favoreggiamento personale –
Esclusione**

- La fattispecie criminosa di cui all'art.371 bis cod. pen. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di una sanzione penale nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui fatti in dichiarazione rese al pubblico ministero. La norma è quindi del tutto analoga a quella dell'art.372 cod. pen. che punisce la falsa testimonianza. Da ciò deriva che anche il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce un'ipotesi delittuosa specifica rispetto al reato di favoreggiamento personale che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, mentre l'art.372 cod. pen. contempla la specifica condotta di colui che depone come testimone. (Nel caso di specie, la Corte Suprema ha ritenuto l'esattezza della decisione secondo la quale era stata riconosciuta la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità di nascondere

circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità di terzi e che poi avevano reso false dichiarazioni al pubblico ministero, escludendo, conseguentemente, la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di favoreggiamento (*Sent. N. 5255, Sez. VI, del 4-5-2000*).

*** Misure cautelari personali – Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso la misura – Conseguente scarcerazione dell'imputato – Reiterazione del provvedimento da parte del giudice competente – Nuovo interrogatorio – Necessità**

- Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, egli deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell'imputato, stante il dettato dell'art.302 cod. proc. pen. in base al quale “dopo la liberazione [conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge], la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio”. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal GIP competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace) (*Sent. N. 1138, Sez. VI, dell'8-5-2000*).

Acque – Tutela dall'inquinamento – Ambito di operatività della normativa relativa – Scarico diretto e indiretto – Conseguenze

- La nozione di scarico, introdotta dal D. Lgs. N.152/1999, costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l'ambito di operatività della normativa in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza

versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato (*Sent. N.5000, Sez. III, del 4-5-2000*).

*** Indulto – Applicazione erronea in sede di cognizione – Revoca “in executivis” – Possibilità - Condizione**

- Il provvedimento a applicativo dell'indulto, emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato *ex lege*, non ha carattere definitivo, potendo essere sempre revocato *in executivis*, pur se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca, a meno che non risulti che quest'ultima, nota al giudice; sia stata almeno implicitamente valutata e ritenuta inoperante. Qualora, invece, sia lo stesso giudice dell'esecuzione a dichiarare condonata la pena con provvedimento impugnabile a norma degli artt.672, comma primo, e 667 cod. proc. Pen., la decisione assume – in forza del generale principio del *ne bis in idem* operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo – carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi irrevocabile, essendo suscettibile di modifica solo in sede di gravame, ma non per successivo e autonomo intervento del giudice dell'esecuzione, cui la stessa questione potrebbe essere riproposta, data la natura di pronuncia “allo stato degli atti” dei provvedimenti da lui emessi, soltanto in una mutata situazione di fatto e non sulla base di elementi preesistenti. Ne consegue che nel procedimento di esecuzione l'erronea applicazione dell'indulto in presenza di una causa di revoca, una volta definitiva, preclude l'accoglimento di una successiva istanza nel pubblico ministero intesa a far valere la medesima ragione di revoca (*Sent. N. 749, Sez. I, del 16-5-2000*).

Misure cautelari personali – Riesame – Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame anche degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato – Sopravvenienza successiva alla scadenza

del termine per la trasmissione – Sussistenza dell’obbligo - Esclusione

- Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, poiché l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame anche degli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato va assolto nei cinque giorni dalla richiesta, l’autorità procedente non è tenuta a comunicare atti pervenuti dopo la scadenza di tale termine e, pertanto, la loro mancata trasmissione non determina la perdita di efficacia della misura, salva la facoltà di indicare nuovi elementi all’udienza di discussione e la possibilità di far valere le sopravvenienze ritenute favorevoli mediante istanza di revoca della misura stessa. (Fattispecie nella quale si era lamentata la mancata trasmissione di un verbale contenente dichiarazioni di un teste, assunte successivamente a precedenti dichiarazioni accusatorie e di asserita ritrattazione di queste, ma ritenute dalla S.C. di valore neutro, poiché limitatesi a formalizzare il rifiuto di testimoniare attraverso la ripetuta affermazione della totale ignoranza dei fatti) (*Sent. N. 802, Sez. I, del 16-5-2000*).

*** Invasione di terreni o edifici – Occupazione di un edificio scolastico da parte degli studenti che lo frequentano – Configurabilità del reato - Esclusione**

- In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), poiché il concetto di “invasione” va ricondotto ad una qualunque introduzione dall’esterno con modalità violente – sicché non può essere in alcun modo omologato a quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza nell’altrui abitazione contro la volontà del titolare dello *ius excludendi* -, non integra il reato l’occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416, non si configura un diritto d’accesso all’istituto limitato alle sole ore in cui è prevista l’attività didattica in senso stretto né può dirsi sussistente l’elemento normativo della fattispecie incriminatrice

consistente nell’ “altruità” dell’immobile (*Sent. n. 1044, Sez. II, del 30-3-2000*).

Querela – Remissione tacita – Comportamento non compatibile con la volontà di persistere nella querela – Assenza del querelante al dibattimento – Univocità dell’atto - Esclusione

- Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in un’inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta l’omessa comparizione dello stesso all’udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato (*Sent. n. 5191, Sez. V, del 13-1-2000*).

*** Truffa – Circostanze aggravanti – Timore di un pericolo “immaginario” – Elementi differenziali dall’estorsione - Indicazione**

- In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo “immaginario”, deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell’immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l’agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all’azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l’agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di estorsione in un caso in cui l’agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile, minacciando di sospendere l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano) (*Sent. n. 4180, Sez. II, del 4-4-2000*).

*** Circolazione stradale – Obblighi del conducente in caso di investimento – Inottemperanza all’obbligo di fermarsi – Previsione come delitto – Punibilità della**

condotta a titolo di dolo – Danno alle persone – Consapevolezza - Necessità

- Poiché l'art. 189 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede quale delitto, e non più, come nel precedente codice della strada, quale contravvenzione, l'omissione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall'incidente stesso (*Sent. n. 5164, Sez. IV, del 3-5-2000*).

Dibattimento – Imputato – Contumacia – Impedimento a comparire – Irrilevanza

In caso di dichiarazione di contumacia, l'imputato "è rappresentato dal suo difensore" (articolo 420-quater, comma 2, del Cpp), conseguendone che lo stesso, pur potendo volontariamente porre termine alla contumacia, fino a quando non ritenga di farlo non può essere considerato *medio tempore* impedito. Legittimamente, quindi, viene rigettata, fino a che perduri lo stato di contumacia, la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla difesa per asserito legittimo impedimento dell'imputato contumace.

(*Sez.II, sent. 29 maggio-9 ottobre 2002 n. 33909*)

LEGISLAZIONE

E' a disposizione dei soci presso la Segreteria in Tribunale il testo della c.d. Legge Cirami.